



Alle Agenzie per il Lavoro Loro Sedi

Oggetto: Finanziamento delle procedure in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL art. 25 CCNL).

In occasione della compensazione finanziaria prevista entro il 30 aprile p.v., si provvederà al finanziamento delle procedure MOL rendicontate dalle Agenzie per il Lavoro nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2020.

Si ricorda che, come previsto dal CCNL e dal Manuale Operativo, per tutte le istanze corredate da Accordo Sindacale e che coinvolgono lavoratori che alla data di presentazione della procedura avessero un'anzianità di servizio superiore ai 12 mesi, la procedura MOL sarà finanziata utilizzando per il 50% le risorse del conto formazione e integrazione al reddito TI e per il restante 50% utilizzando le risorse del Fondo di Solidarietà bilaterale. Qualora le procedure, riferibili alla singola Agenzia, superino il 5% del numero di lavoratori attivi a tempo indeterminato calcolato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, l'intervento integrativo del Fondo di Solidarietà opererà solo per le istanze rientranti nella soglia numerica individuata e sulla base dell'ordine cronologico di rendicontazione. Per le ulteriori procedure rendicontate l'importo del compenso previsto rimane a carico del conto "formazione e integrazione al reddito TI" per l'anno in corso.

Le modalità di finanziamento delle procedure in occasione della compensazione finanziaria 2020 saranno le sequenti:

- Procedure qestite su FTClient e rendicontate nel 2020: per tali procedure si procederà al finanziamento con indicazione dell'importo a valere sul conto "formazione e integrazione al reddito TI" e dell'eventuale importo a valere sul Fondo di Solidarietà bilaterale
- Procedure gestite su FTWeb e rendicontate nel 2020: per tali procedure si provvederà al finanziamento in acconto utilizzando le risorse del conto "formazione e integrazione al reddito TI". A seguito del completamento delle attività di verifica delle istanze rendicontate si provvederà, in sede di compensazione finanziaria dell'esercizio 2021, ai conguagli dei finanziamenti con indicazione dell'importo a valere sul conto "formazione e integrazione al reddito TI" e dell'eventuale importo a valere sul Fondo di Solidarietà bilaterale (Manuale Operativo § 1.5.2, 1.6 e 2.2.5).





Art. 3 Accordo Parti Sociali del 10 febbraio 2021

L'Accordo delle Parti Sociali sottoscritto in data 10 febbraio 2021, in materia di disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 (art. 3 Anticipo su rendicontazione Art. 25), considerato il perdurare delle procedure in Mancanza di Occasioni di Lavoro ai sensi dell'art. 25 del CCNL determinato dalla vigenza del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha stabilito che, limitatamente alle procedure MOL attivate nel 2020, e che risultino al 31/12/2020 nello stato "Attiva", sarà erogato un anticipo forfetario di euro 3.000,00 per ogni procedura; tali anticipi saranno considerati in occasione della compensazione finanziaria 2020 come importi a credito dell'Agenzia nell'ambito della gestione dei lavoratori TI.

Gli anticipi, al pari delle procedure gestite su FTWeb e rendicontate nel 2020, saranno finanziati utilizzando le risorse del conto "formazione e integrazione al reddito TI" dell'Agenzia.

A seguito della chiusura della procedura e della conseguente rendicontazione, si provvederà - in occasione delle successive compensazioni finanziarie - all'erogazione della differenza tra l'importo rendicontato e l'importo anticipato con indicazione dell'importo a valere sul conto "formazione e integrazione al reddito TI" e dell'eventuale importo a valere sul Fondo di Solidarietà bilaterale.

Attività del Fondo

Forma. Temp provvederà entro il 1° aprile 2021 ad inviare alle Agenzie per il Lavoro il file contenente i dettagli degli importi delle istanze MOL che saranno conteggiati in occasione della compensazione finanziaria 2020 ed in particolare l'elenco delle procedure:

- gestite su FTClient e rendicontate nel 2020 con indicazione dell'importo a valere sul conto "formazione e integrazione al reddito TI" e dell'importo a valere sul Fondo di Solidarietà bilaterale;
- gestite su FTWeb e rendicontate nel 2020 con indicazione dell'importo a valere sul conto "formazione e integrazione al reddito TI";
- attivate nel 2020 su FTWeb e "attive" al 31 dicembre 2020 con indicazione dell'importo dell'anticipo a valere sul conto "formazione e integrazione al reddito TI".

Cordiali saluti

Il Direttore Generale Antonino Costantino